

Spiegazione del testo dell'iniziativa

Art. 118a (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

¹ *La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.*

Il capoverso 1 attribuisce espressamente alla Confederazione la competenza di emanare le prescrizioni necessarie a proteggere la popolazione dal fumo passivo.

² *È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.*

Il capoverso 2 disciplina gli spazi chiusi. È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro. Non ha alcuna rilevanza che si tratti del luogo di lavoro di un dipendente o di un lavoratore autonomo. Il capoverso 2 esclude i locali fumatori con servizio nel settore gastronomico. Questi locali sono il luogo di lavoro del personale di servizio e pertanto il fumo deve essere vietato ai sensi del capoverso 2. Parimenti, non ha alcuna rilevanza che lo spazio sia utilizzato da una o più persone. Partiamo dal presupposto che anche i luoghi di lavoro individuale di qualsiasi forma siano usati o «visitati» da terzi. Per evitare che queste persone siano esposte a sostanze inquinanti dannose alla salute, si vieta il fumo anche nei luoghi di lavoro individuale. Sono esclusi da questa disciplina gli ambienti privati (appartamenti, case d'abitazione).

³ *È di regola vietato fumare in tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:*

- a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;*
- b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;*
- c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;*
- d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.*

Il capoverso 3 disciplina tutti gli altri spazi chiusi in cui non si lavora ma che sono tuttavia accessibili al pubblico. L'elenco non è esaustivo. Il punto *a* comprende ad esempio i club, i bar e le discoteche. Se gli spazi chiusi sono luoghi di lavoro, in essi è vietato fumare in forza del capoverso 2. Anche se non si tratta di luoghi di lavoro, in questi spazi chiusi è fondamentalmente proibito fumare. Con la formulazione «la legge stabilisce le eccezioni», al legislatore viene data la possibilità di consentire che gli spazi chiusi non adibiti a luoghi di lavoro siano usati come locali fumatori. Questo vale in particolare per gli edifici nei quali le persone si trattengono non volontariamente (ad esempio le case per gli anziani, le case di cura, le prigioni). Allo stesso tempo, in via eccezionale, il legislatore può consentire l'allestimento di locali fumatori nei ristoranti e negli hotel purché in tali ambienti non si lavori. Nell'intenzione dei promotori dell'iniziativa i locali fumatori devono tuttavia essere consentiti solo in via eccezionale e studiati in modo tale che il fumo di tabacco non inquina gli ambienti in cui è vietato fumare.

Art 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118a capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

I capoversi 2 e 3 devono essere disciplinati da una legge. Con questa formulazione, i promotori dell'iniziativa vogliono evitare che, nel caso l'articolo 118a sia accettato, lunghe disposizioni transitorie causino ulteriori ritardi nell'introduzione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro.